

FONDO ESONERO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 2021.

Attivata, dal 9 agosto 2021, la procedura di accesso al fondo esonero contributivo. La domanda deve essere presentata su Enpaf Online entro il 31 ottobre 2021.

La legge n. 178/2020 ha previsto per i lavoratori autonomi e per i liberi professionisti iscritti agli Enti di previdenza, l'esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali relativi al 2021. I beneficiari della misura sono i liberi professionisti che nel 2019 abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e che nel 2020 abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi pari ad almeno il 33% rispetto al fatturato o ai corrispettivi dell'anno 2019. L'importo della copertura è attualmente pari a 3.000 euro e potrebbe essere ridotto in misura proporzionale alla platea dei beneficiari, nel caso in cui il Fondo stanziato non abbia capienza sufficiente a coprire le domande di tutti i professionisti.

FONDO ESONERO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 2021.

L'art. 1, comma 20 della legge n.178/2020 ha previsto, per l'anno 2021, l'istituzione di un fondo, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il fondo è destinato a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti, per l'anno 2021, dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai d.lgs. 509/1994 e 103/1996. L'importo della copertura è attualmente pari a 3.000 euro per ciascun iscritto, si tratta di un ammontare provvisorio che potrebbe essere rivisto in riduzione nel caso in cui il Fondo non abbia una capienza sufficiente a coprire tutte le domande dei professionisti iscritti. L'importo definitivo dell'esonero verrà determinato con un ulteriore decreto ministeriale che verrà adottato dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Le condizioni economiche stabilite dalla legge per poter avere accesso al beneficio sono due e ne viene richiesto il possesso congiunto:

1. Aver percepito nel periodo di imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000,00 euro;
2. Aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019.

Il decreto stabilisce un'eccezione per i soggetti che nel corso del 2020 hanno avviato l'attività professionale che comporta l'obbligo di iscrizione: per essi non sono richieste le condizioni economiche sopra indicate.

Gli iscritti per il periodo oggetto di esonero:

- non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato
- non devono essere titolari di pensione diretta, sono quindi esclusi i pensionati e coloro che maturano i requisiti per la pensione diretta, anche in totalizzazione e in cumulo, entro il 30 settembre 2021 (decorrenza 1° ottobre 2021)¹
- devono essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria. La regolarità contributiva dovrà essere verificata a far data dal 1° novembre 2021.

La regolarità sussiste in caso di:

1. avviso di pagamento PagoPA che reca solo la contribuzione 2021, occorre il versamento della prima rata;
2. avviso di pagamento PagoPA che reca la contribuzione 2020/2021 occorre il versamento delle prime due rate
3. cartella di pagamento 2020 o 2021 occorre il pagamento integrale.

Se venisse riscontrata la regolarità dei pagamenti suindicati la domanda verrebbe accolta.

¹ Il decreto ministeriale prevede il meccanismo della mensilizzazione della misura dell'esonero, dunque nel caso di un rapporto di lavoro subordinato intervenuto in corso d'anno, ad esempio in settembre, verranno riconosciuti 8/12 dei 3.000 euro.